

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI DI PATROCINIO E DIFESA.

Art. 1 - Oggetto dell'Avviso

Il presente *Avviso* disciplina l'aggiornamento dell'elenco per il conferimento degli incarichi agli Avvocati esterni all'Ente, per resistere o promuovere liti a tutela dei diritti, ragioni e interessi del Comune di San Giuseppe Jato, nel rispetto dei principi di concorrenza, rotazione, economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Art. 2 - Elenco degli Avvocati esterni, Iscrizione, sospensione e cancellazione

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai singoli professionisti iscritti all'albo degli Avvocati esercenti l'attività di consulenza, assistenza, e patrocinio, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Responsabile del Servizio Affari Istituzionali del comune.

Fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 1, è fatta salva la possibilità per il Comune di affidare incarichi professionali anche a soggetti non iscritti nell'elenco, laddove l'importanza della causa ovvero motivi di opportunità conducano alla motivata scelta di altro professionista.

L'elenco degli Avvocati esterni sarà suddiviso in sezioni in base alla materia e segnatamente in:

- civile;
- amministrativo;
- penale;
- lavoro;
- tributario-fiscale.

L'elenco così suddiviso sarà formato secondo l'ordine di arrivo delle domande. Possono presentare domanda di iscrizione, a pena di esclusione, gli Avvocati iscritti all'albo professionale.

L'iscrizione, in una o più delle succitate sezioni, avviene su domanda del professionista interessato, da presentarsi secondo le modalità indicate al successivo art. 3, fatto salvo il potere dell'Amministrazione di valutare la coerenza tra le esperienze professionali indicate nei *Curriculum Vitae* e la sezione indicata dal professionista.

L'iscrizione all'elenco, ovvero il suo diniego, è disposta dal Responsabile del settore Affari Generali.

L'inserimento nell'elenco di cui ai presente *Avviso* è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi esterni ed è subordinato all'esito positivo dell' esame della completezza della documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata, con particolare riferimento ai requisiti di cui al successivo art. 3.

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune potrà a proprio insindacabile giudizio sospendere l'iscrizione nell'elenco.

Della sospensione dall'elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- d) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma precedente la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

L'elenco resterà in vigore per un anno della sua approvazione e sarà aggiornato con cadenza almeno annuale.

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare semplice richiesta di mantenimento in elenco con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda e documentazione.

Art. 3 - Domanda di iscrizione all'elenco degli Avvocati esterni

La domanda deve essere redatta seguendo lo schema allegato e ad essa deve essere unita la seguente documentazione:

1. *curriculum* con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle specializzazioni e delle pubblicazioni;
2. copia del documento di identità in corso di validità;
3. autocertificazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di condanne penali per delitto doloso;
 - b) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
 - c) assenza di conflitto di interessi con l'Ente o comunque assenza di incarichi professionali di difesa, svolti avverso l'Ente nei corso degli ultimi tre anni;

- d) assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;
- e) dichiarazione di accettare le condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato ai presente Avviso, ed in particolare la clausola secondo cui il compenso complessivo da corrispondere per l'attività professionale svolta deve essere determinato in fattura secondo le tariffe minime di cui al DM.147/2022 ;
- f) eventuale dichiarazione di disponibilità del professionista ad una riduzione del proprio compenso del 10% rispetto ai minimi tariffari.

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere sottoscritta dal professionista interessato e deve essere resa secondo le prescrizioni di cui ai D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,.

La mancata accettazione espressa delle condizioni previste nel presente avviso e di quelle inserite nello Schema di disciplinare comporterà l'esclusione della domanda.

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all'Albo pretorio on-line e sui sito internet del Comune, inviando la domanda firmata e la documentazione all'indirizzo e-mail: comunesangiuseppejato@pec.it oppure, in maniera equivalente mediante consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o tramite servizio postale all'indirizzo: Comune di San Giuseppe Jato via Vittorio Emanuele III, 143 San Giuseppe Jato (PA) entro e non oltre il **30.05.2024** P.V. alle ore **12.00**.

Le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione per l'iscrizione nell'anno di riferimento, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla riapertura dei termini per consentire l'iscrizione di un numero adeguato di professionisti.

In caso di mancato accoglimento della domanda, il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali provvederà a fornire comunicazione agli interessati, secondo i modi di legge.

Art. 4 - Affidamento dell'incarico e titoli di preferenza

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Municipale sulla base della relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce *ratione materiae* la controversia. La Giunta Municipale individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale dall'elenco degli avvocati disponibile.

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo la regola della turnazione tra gli Avvocati aventi la medesima specializzazione per materia dichiarata nei *curricula*, restando inteso che la presentazione in sede di domanda della dichiarazione di cui. Alla lettera f) dell'art. 3 del presente Avviso costituirà valido titolo di preferenza per l'affidamento dell'incarico.

Il principio della turnazione potrà essere derogato nei casi in cui risulti evidente che tra due o più cause di identica tipologia sussistano elementi di incontrovertibile consequenzialità e/o complementarietà e/o affinità reciproca. In tal caso, indipendentemente dalla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione procederà al conferimento dell'incarico operando per i procedimenti successivi al primo una decurtazione del 50% dell'onorario previsto esclusivamente per la voce *'fase di studio'* di cui ai D.M. 147/2022.

La deroga al principio della turnazione potrà essere operata altresì per ragioni attinenti al foro di competenza per la causa.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatario richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò salvo diversa proposta del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente.

Art. 5 - Disciplinare di incarico

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto;

- l'obbligo per il legale di aggiornare costantemente l'Ufficio Legale sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari;
- l'impegno a liquidare il compenso complessivo per l'attività professionale svolta secondo le tariffe minime di cui ai D.M. 147/2022, con le eventuali riduzioni previste dal presente Avviso;
- l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco.

E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art.93 cpc..

Allegati:

L Modulo di domanda;

2. Schema di disciplinare di incarico.

Responsabile del procedimento: Enza maniscalco - Responsabile del settore Affari Generali.

Per informazioni Tel. 0918580338 e-mail comunesangiuseppejato@pec.it

Trattamento dei dati:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informano i candidati che i *dati personali loro* pertinenti saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente ai fini del presente Avviso e per lo svolgimento dell'incarico professionale che dovesse instaurarsi. I dati personali sono conservati presso la sede comunale ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.